

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Contratto ipotecario – Carattere abusivo della “clausola di tasso minimo” prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale di appello»

Nella causa C-869/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 27 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2019, nel procedimento

L

contro

Unicaja Banco SA, già Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin (relatore) e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 aprile 2021,

considerate le osservazioni presentate:

- per L, da M. Pérez Peña, abogado;
- per Unicaja Banco SA, già Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, da J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;
- per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da N. Ruiz García, J. Baquero Cruz e C. Valero, in qualità di agenti;
- per il Regno di Norvegia, da L.-M. Moen Jünge, M. Nilsen e J.T. Kaasin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra L e il Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, nei cui diritti è subentrato l'Unicaja Banco SA (in prosieguo, congiuntamente: l'«istituto bancario»), quanto al mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice nazionale di appello, di un motivo relativo alla violazione del diritto dell'Unione.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4 L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Diritto spagnolo

5 Ai sensi dell'articolo 1303 del Código Civil (codice civile):

«Dichiarata la nullità di un'obbligazione, i contraenti devono provvedere alla reciproca restituzione di quanto ha costituito l'oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatto salvo quanto disposto dai seguenti articoli».

6 La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000, pag. 575) (in prosieguo: la «LEC»), al suo articolo 216 prevede quanto segue:

«I giudici civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».

7 L'articolo 218, paragrafo 1, della LEC dispone quanto segue:

«Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratorie richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.

Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell'azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli che le parti abbiano voluto far valere in giudizio, statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti».

8 Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 5, della LEC:

«L'ordinanza o la sentenza emessa in appello deve statuire esclusivamente sui punti e sulle questioni sollevate dal ricorso e, se del caso, dal controricorso o dall'impugnazione di cui all'articolo 461. La decisione non può pregiudicare l'appellante, a meno che tale pregiudizio non derivi dall'accoglimento dell'impugnazione incidentale dell'appellato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 9 Con contratto concluso il 22 marzo 2006 l'istituto bancario ha concesso a L un mutuo ipotecario dell'importo di EUR 120 000, destinato a finanziare l'acquisto di una casa unifamiliare. Tale mutuo era rimborsabile in 360 rate mensili. Detto mutuo è stato sottoscritto al tasso fisso del 3,35% per il primo anno e, successivamente, a tasso variabile per gli altri anni; quest'ultimo tasso è stato calcolato sommando lo 0,52% al tasso Euribor a un anno. Tale contratto prevedeva una «clausola di tasso minimo», in forza della quale il tasso variabile non poteva essere inferiore al 3%.
- 10 Il giudice del rinvio indica che l'istituto bancario ha applicato la «clausola di tasso minimo» a L nel 2009, quando il tasso Euribor è sceso in modo considerevole. Nel mese di gennaio 2016 L ha agito dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Valladolid (Tribunale di primo grado di Valladolid, Spagna) avverso l'istituto summenzionato, al fine di ottenere la nullità di tale clausola e la restituzione degli importi indebitamente percepiti in applicazione della stessa. L ha sostenuto che, non essendo stata adeguatamente informata dell'esistenza di detta clausola e della sua rilevanza nel sistema del contratto di mutuo in discussione, quest'ultima doveva essere dichiarata abusiva a causa della sua mancanza di trasparenza. A propria difesa, l'istituto bancario ha obiettato che L era stata informata dell'inclusione della clausola medesima nel contratto di mutuo.
- 11 Con sentenza del 6 giugno 2016 lo Juzgado de Primera Instancia de Valladolid (Tribunale di primo grado di Valladolid) ha accolto la domanda, affermando il carattere abusivo della «clausola di tasso minimo» con la motivazione che quest'ultima mancava di trasparenza. Esso ha quindi condannato l'istituto bancario a rimborsare a L gli importi indebitamente percepiti in base alla stessa, maggiorati degli interessi. Tale tribunale ha tuttavia stabilito che il rimborso decorresse solo a partire dal 9 maggio 2013, in applicazione della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) n. 241/2013, del 9 maggio 2013 (in prosieguito: la «sentenza del 9 maggio 2013»), che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una siffatta «clausola di tasso minimo». Esso ha altresì condannato l'istituto bancario alle spese.
- 12 Il 14 luglio 2016 l'istituto bancario ha proposto appello avverso la suddetta sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de Valladolid (Corte provinciale di Valladolid, Spagna), nella parte in cui essa lo ha condannato alla totalità delle spese. L'istituto in parola ha sostenuto che, poiché la domanda di L era stata accolta solo parzialmente a causa della limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità della clausola di cui trattasi, esso non avrebbe dovuto essere condannato a sopportare la totalità delle spese di tale azione.
- 13 Con sentenza del 13 gennaio 2017 il giudice di appello ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'istituto bancario alle spese. Il giudice del rinvio precisa che il giudice di appello non ha modificato il dispositivo di tale sentenza per quanto riguarda gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di detta clausola, dal momento che essi non erano oggetto dell'appello. Esso aggiunge che il giudice di appello non si è basato, per annullare in parte la sentenza di primo grado, sulla sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), nella quale la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella risultante dalla sentenza del 9 maggio 2013, che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore alle sole somme indebitamente versate da tale consumatore successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente il carattere abusivo di tale clausola.
- 14 L ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema). A sostegno della sua impugnazione, L deduce che l'Audiencia Provincial de Valladolid (Corte provinciale di Valladolid), non applicando la sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), e non disponendo d'ufficio la restituzione integrale degli

importi versati in applicazione della «clausola di tasso minimo», ha violato, in particolare, l'articolo 1303 del codice civile, il quale disciplina gli effetti restitutori connessi alla nullità delle obbligazioni e dei contratti, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che prevede la non vincolatività delle clausole abusive nei confronti dei consumatori. L'istituto bancario ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, per il motivo che L, non avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima limitava nel tempo gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità della clausola abusiva in discussione, non era legittimata a proporre un'impugnazione relativa alla limitazione di tali effetti nel tempo.

- 15 Il giudice del rinvio rileva che, nei procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli alla data in cui la Corte ha stabilito, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta alla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) risultante dalla sentenza del 9 maggio 2013, la quale limita nel tempo gli effetti restitutori della nullità delle «clausole di tasso minimo» contenute nei contratti conclusi tra consumatori e professionisti, i consumatori avevano, conformemente a tale giurisprudenza nazionale, limitato la loro domanda al rimborso degli importi indebitamente versati dopo il 9 maggio 2013. In applicazione di diversi principi della procedura civile spagnola, come il principio dispositivo, il principio di «congruenza» e il principio del divieto di reformatio in peius, l'Audiencia Provincial de Valladolid (Corte provinciale di Valladolid) non ha disposto, nel caso di specie, la restituzione integrale degli importi percepiti in base alla «clausola di tasso minimo», dal momento che L non aveva proposto appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado.
- 16 A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che il principio secondo il quale le clausole abusive non vincolano i consumatori, previsto all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non ha carattere assoluto e può dunque essere soggetto a limitazioni connesse alla buona amministrazione della giustizia, come l'autorità di cosa giudicata o la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza. Orbene, la norma di diritto spagnolo secondo la quale, quando un capo del dispositivo di una sentenza non è contestato da nessuna delle parti, il giudice di appello non può disapplicarlo o modificarne il tenore, presenterebbe talune similitudini con l'autorità di cosa giudicata.
- 17 Tale giudice dubita, tuttavia, della compatibilità del principio dispositivo, del principio di «congruenza» e del principio del divieto di reformatio in peius, previsti dal diritto nazionale, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Più specificamente, esso si interroga sul punto se, in considerazione della sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), un giudice nazionale investito di un appello proposto esclusivamente dall'istituto bancario, e non dal consumatore, debba, nonostante i principi summenzionati, disporre la restituzione integrale degli importi percepiti in forza della clausola abusiva.
- 18 È in tale contesto che il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti all'applicazione dei principi procedurali del dispositivo, di “congruenza” e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dall'istituto bancario avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una “clausola di tasso minimo” dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore».

Sulla questione pregiudiziale

- 19 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione degli importi indebitamente corrisposti dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione di tale disposizione e disporre la restituzione integrale di detti importi.

- 20 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore.
- 21 Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
- 22 In mancanza di una disciplina da parte del diritto dell'Unione, le modalità procedurali dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i soggetti traggono dal diritto dell'Unione rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di tipo interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
- 23 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, come ricordato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle modalità procedurali dei ricorsi applicabili nel diritto interno, il rispetto di tale principio, tenuto conto dell'oggetto, della causa e degli elementi essenziali dei ricorsi di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745, punto 40).
- 24 A tal proposito, la Corte ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, punto 35).
- 25 Ne consegue che, in conformità al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale che si pronuncia in sede di appello dispone della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la legittimità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo, nonostante la questione della legittimità di detto atto rispetto a tali norme non sia stata sollevata in primo grado, di valutare d'ufficio la legittimità di un siffatto atto alla luce della disposizione in parola della direttiva 93/13. Pertanto, in una situazione del genere, dal momento che gli elementi del fascicolo di cui dispone il giudice nazionale di appello conducono a interrogarsi sull'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, tale giudice è tenuto a valutare d'ufficio la legittimità di detta clausola alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva citata (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Jörös, C-397/11, EU:C:2013:340, punto 30).
- 26 Le parti che hanno depositato dinanzi alla Corte osservazioni scritte nel presente procedimento divergono quanto all'esistenza di una giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) o del Tribunal Supremo (Corte suprema), in forza della quale l'applicazione d'ufficio delle norme di ordine pubblico costituirebbe un'eccezione ai principi del procedimento giurisdizionale di cui trattasi. Poiché l'articolo 6 della direttiva 93/13 costituisce una disposizione equivalente a una norma nazionale di ordine pubblico, ne consegue che laddove, in base alla giurisprudenza nazionale, siffatte norme di ordine pubblico siano considerate un'eccezione all'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale di cui trattasi, il giudice nazionale adito in appello deve poter sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
- 27 Spetta al giudice del rinvio verificare l'esistenza di una siffatta giurisprudenza nazionale. Se l'esistenza di detta giurisprudenza dovesse essere confermata, il giudice del rinvio sarebbe tenuto, in conformità al principio di equivalenza, a disapplicare tali principi del procedimento giurisdizionale, nonché a consentire al consumatore di esercitare i diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13 e il suo diritto di far valere la giurisprudenza della Corte oppure a farlo d'ufficio.

- 28 Per quanto riguarda il principio di effettività, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'ambito del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità nel loro complesso, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 aprile 2021, *Profi Credit Slovakia*, C-485/19, EU:C:2021:313, punto 53). In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che il rispetto del principio dell'effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (sentenza del 1° ottobre 2015, *ERSTE Bank Hungary*, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62).
- 29 Inoltre, la Corte ha precisato che l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, *BNP Paribas Personal Finance*, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 30 A tal proposito la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 4 giugno 2020, *Kancelaria Medius*, C-495/19, EU:C:2020:431, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
- 31 Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenze del 21 dicembre 2016, *Gutiérrez Naranjo e a.*, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 71, nonché del 26 gennaio 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 51).
- 32 Ciò posto, occorre ricordare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 35 e 36, nonché del 26 gennaio 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 46).
- 33 La Corte ha altresì riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta. In particolare, essa ha ritenuto che il diritto dell'Unione non imponga ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13 (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 37, nonché del 21 dicembre 2016, *Gutiérrez Naranjo e a.*, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68), fatto salvo tuttavia, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 22 della presente sentenza, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
- 34 Al punto 72 della sua sentenza del 21 dicembre 2016, *Gutiérrez Naranjo e a.* (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), la Corte ha quindi considerato che la limitazione nel tempo degli effetti giuridici discendenti dalla dichiarazione della nullità delle «clausole di tasso minimo» cui aveva proceduto il Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sua sentenza del 9 maggio 2013 si risolve nel privare, in modo generale, qualsiasi consumatore che abbia stipulato, prima di tale data, un contratto di mutuo ipotecario contenente una siffatta clausola del diritto di ottenere la restituzione integrale delle somme che ha indebitamente versato all'istituto di credito sulla base di tale clausola nel periodo precedente al 9 maggio 2013.

- 35 La Corte ha pertanto constatato che una giurisprudenza nazionale come quella risultante dalla sentenza del 9 maggio 2013 del Tribunal Supremo (Corte suprema), relativa alla limitazione nel tempo degli effetti giuridici discendenti dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, consente di garantire solamente una tutela limitata ai consumatori che abbiano sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario contenente una «clausola di tasso minimo» prima della data di pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. Questa tutela si rivela pertanto incompleta ed insufficiente e costituisce un mezzo che non è né adeguato né efficace per far cessare l'inserzione di questo genere di clausole, a dispetto di quanto dispone l'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 73).
- 36 In tali circostanze la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 75).
- 37 Nel procedimento principale, è pacifico che il consumatore non ha interposto appello né proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che ha imposto una limitazione nel tempo degli effetti restitutori rispetto agli importi percepiti in forza della clausola abusiva.
- 38 Occorre tuttavia sottolineare che, nel contesto della presente causa, il fatto che un consumatore non abbia proposto ricorso nel termine adeguato può essere ricondotto al fatto che, quando la Corte ha pronunciato la sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), il termine entro il quale era possibile interporre appello o proporre appello incidentale in base al diritto nazionale era già scaduto. In siffatte circostanze non si può ritenere che il consumatore abbia dato prova di una completa passività ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza, non contestando dinanzi a un giudice di appello una giurisprudenza fino a quel momento costante del Tribunal Supremo (Corte suprema).
- 39 Ne consegue che l'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale di cui trattasi, privando il consumatore degli strumenti procedurali che gli consentono di far valere i suoi diritti ai sensi della direttiva 93/13, è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela di detti diritti, pregiudicando così il principio di effettività.
- 40 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.

Sulle spese

- 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei

quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.

Firme

-